



**Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali**

**Regolamento recante la disciplina dei criteri per lo
svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui
all'art. 6, comma 10 del D.P.R. 137/2012**

Ricevuto parere favorevole del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 ottobre 2023

Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 14 dicembre 2023

Preambolo

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, le modalità e le condizioni per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale degli aspiranti spedizionieri doganali.

I criteri su cui si fondono le attività formative mirano a garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale.

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende per :
 - a) **Tirocinio:** periodo di preparazione a contenuto teorico-pratico del praticante, della durata complessiva di dodici mesi, finalizzato ad acquisire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione di spedizioniere doganale;
 - b) **Professionista affidatario:** professionista in possesso di almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo presso il quale la pratica è svolta;
 - c) **Ordine professionale:** Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ed i Consigli territoriali degli Spedizionieri doganali
 - d) **Praticante:** colui che, iscritto nel registro di cui all'art.6, comma 2, del DPR 137/2012, svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di spedizioniere doganale.

Art. 2 Organizzazione dei Corsi

1. Il tirocinio, oltre che nella frequentazione e svolgimento di attività formative a carattere teorico-pratico presso il professionista affidatario, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ordine professionale.
2. I corsi di formazione di cui al precedente comma possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti all'Albo e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali con motivata proposta di delibera da trasmettere al Ministro dell'Economia e delle Finanze al fine di acquisire il previsto parere vincolante dello stesso.
3. I suddetti soggetti autorizzati predispongono, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi, il programma degli eventi formativi, trasmettendo apposita domanda al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, che procede alla sua valutazione mediante istruttoria secondo le modalità previste dal Regolamento per la Formazione Continua degli Spedizionieri Doganali.
4. La domanda di cui al comma precedente deve indicare:
 - la tipologia delle attività formative;
 - le caratteristiche e le qualifiche dei docenti;

- le materie oggetto delle attività formative;
- la data e la durata delle attività formative;
- ogni altra informazione o documentazione utile ai fini del completamento dell'istruttoria."

Art. 3 **Regolamentazione dei Corsi**

1. Per lo svolgimento del tirocinio il praticante può scegliere autonomamente uno dei corsi tra quelli indicati all'articolo 2.
2. Gli organizzatori dei corsi non possono porre limiti o condizioni di accesso alla frequenza degli stessi, salvo che per motivi di capienza e sicurezza dei luoghi dove questi sono svolti.
3. I contenuti formativi essenziali dei predetti corsi consistono nello studio con applicazione anche pratica delle discipline elencate nell'art. 52 del D.P.R. n. 43/73, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
4. I corsi di formazione sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato, di didattica interattiva, di esercitazioni pratiche di livello adeguato al grado di perfezionamento che si intende perseguire.
5. In presenza di adeguate modalità tecniche, possono essere previsti moduli di insegnamento in via telematica per un massimo del 20% del monte ore complessivo. In tal caso saranno necessarie prove di verifica dei moduli teleimpartiti a ciascun praticante.
6. La durata minima dei corsi di formazione è di duecento ore da svolgersi in un semestre.
7. Sono ammesse assenze non superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena l'esclusione dallo stesso. La rilevazione delle presenze ai corsi di formazione dovrà avvenire con specifici strumenti di identificazione personale rilasciati ai partecipanti dagli organizzatori del corso e, qualora non organizzati dall'Ordine professionale, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dalla fine del corso al Consiglio territoriale di appartenenza del praticante.
8. I praticanti devono sostenere una verifica intermedia di carattere teorico – pratico alla fine del primo trimestre ed una finale al termine del corso. Tali verifiche, entrambe in forma scritta, vertono sulle materie oggetto dei corsi frequentati. Per lo svolgimento della verifica scritta sono assegnate al praticante quattro ore dal momento della dettatura. I praticanti possono consultare dizionari e testi di legge anche annotati, ma non commentati, autorizzati dalla Commissione di cui all'articolo 5. Nel caso di formazione a distanza, le prove di valutazione di cui al presente comma potranno essere effettuate in presenza telematica.
9. Il mancato superamento della verifica intermedia o finale dei corsi di formazione di cui al precedente comma consente la prosecuzione del tirocinio fino al completamento del periodo previsto, ma non esclude l'obbligo di superamento delle predette verifiche di profitto, pena il mancato rilascio della certificazione di cui all'articolo seguente.

Art. 4 **Certificazione di compiuto tirocinio**

1. Il Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali presso il quale è iscritto il praticante rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro trenta giorni successivi alla sua conclusione.
2. Il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale.

3. Quando il certificato perde efficacia, il competente consiglio territoriale degli spedizionieri doganali provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. Le verifiche di cui all'art. 3. comma 8, sono effettuate da una Commissione composta da quattro membri, individuati in pari numero tra docenti universitari e spedizionieri doganali e presieduta da un docente universitario. Ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti per ogni verifica e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. Il risultato della verifica finale è dato dalla media dei punti assegnati al candidato dai componenti della Commissione. Il corso è considerato svolto con profitto se il praticante ha conseguito in entrambe le verifiche una votazione almeno pari a sei decimi.

2. Ai componenti delle Commissioni di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 10, lett. d) del D.P.R. 137/2012.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. I periodi di tirocinio svolti fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del tirocinio anche nelle forme equivalenti.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Nazionale, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale: www.cnsd.it/.